



PROVINCIA DI BENEVENTO

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ
ED INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO GLI ENTI
PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO" DI CUI AL D.
LGS. 8 APRILE 2013 N. 39**

approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. _____ del _____

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di cui al D. lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano:
 - a) l’individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D. lgs n.39 /2013 di competenza di questo Ente, in sostituzione degli organi titolari i quali si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi per effetto dell’art.18, comma 2, del D. lgs n. 39 /2013;
 - b) le procedure interne al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.
3. Nell’ipotesi in cui un organo della Provincia conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l’organo stesso, per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità, non può conferire incarichi di sua competenza.

Art. 2 Dichiarazioni

1. Prima di assumere un incarico attribuito dalla Provincia, l’interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.lgs. 39/2013, unitamente alla elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questi subite per i reati contro la pubblica amministrazione.

2. La dichiarazione è ricevuta dalla Struttura di supporto dell'organo conferente l'incarico da individuarsi nell'Ufficio Organi Istituzionali degli Affari Generali.
3. La Struttura di supporto verifica, sulla base della elencazione degli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare e anche dei fatti notori comunque acquisiti o acquisibili, la veridicità della dichiarazione resa dal soggetto interessato e trasmette apposita Relazione all'organo conferente l'incarico.
4. L'organo conferente l'incarico, acquisita la Relazione procede al conferimento dello stesso. In caso di Relazione ostativa al conferimento dell'incarico, qualora l'Organo conferente si discosti dalle risultanze fatte proprie nella Relazione e volesse decidere di conferire ugualmente l'incarico deve dare adeguata motivazione dello stesso.
5. La presentazione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
6. L'organo che conferisce trasmette tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione l'atto di conferimento unitamente alla Relazione redatta dalla Struttura di supporto.
7. La dichiarazione falsa, accertata dalla amministrazione provinciale, comporta la inconfiribilità di qualsiasi incarico di cui al D. Lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, fermo restando ogni altra responsabilità.
8. La dichiarazione deve essere presentata anche nel corso dell'incarico con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno.
9. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'ente in apposita voce della sezione "Amministrazione Trasparente";

Art. 3

Obblighi successivi al conferimento di incarichi

1. Tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dal D. Lgs. 39/2013, assunti dagli organi o dai dirigenti della Provincia, unitamente all'attività istruttoria posta in essere dalla Struttura di supporto, debbono essere trasmessi entro sette giorni dalla loro adozione al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Art. 4

Contestazione nullità incarichi

1. Al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è attribuita la funzione di contestazione dell'esistenza di eventuali cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi e il correlato potere di denuncia alle competenti autorità.
2. Nel caso venga accertata la violazione delle disposizioni richiamate al precedente articolo 1, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, dopo avere accertato la nullità, comunica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato.
3. Entro sette giorni dalla comunicazione l'organo conferente può inviare eventuali note controdeduttive, rispetto alle quali il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà esprimersi entro i successivi cinque giorni.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione dà avvio, nel caso di conferma della contestazione di nullità, alla procedura di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite, nonché alla procedura sostitutiva di cui al seguente articolo 5.
5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento delle nomine viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente.

Art. 5

Organi surroganti

1. Gli organi surroganti sono individuati:
 2. nel Presidente se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Provinciale;
 3. nel Vice Presidente se l'affidamento nullo sia stato operato dal Presidente;
 4. nel Dirigente individuato dal Segretario Generale, se l'affidamento nullo sia stato operato da altro Dirigente;
 5. dal Presidente se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Generale.

Art. 6

Procedura sostitutiva

1. Entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.
2. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno affidare l'incarico, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni.
3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.
4. Le comunicazioni di nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi sono comunicati al Presidente, ai Capigruppo consiliari, ai Revisori dei Conti, all'Organismo di Valutazione.

Art. 7

Entrata in vigore e rinvio dinamico

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato.
2. Le norme sopravvenute, se di rango superiore, si intendono immediatamente applicabili, qualora disciplinino materie oggetto del presente regolamento e si configurino ipotesi di incompatibilità.
3. Nel caso in cui si faccia riferimento a disposizioni normative espressamente abrogate da norme di rango superiore, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni in vigore.
4. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet della Provincia nella sotto sezione "Disposizioni Generale" "Atti amministrativi generali" della sezione "Amministrazione Trasparente".